CAMERA DEI DEPUTATI N. 2699

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIANCHI GERARDO e BERSANI

Presentata il 12 agosto 1970

Istituzione del parco nazionale della Badia a Taona

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sta diventando di moda la parola « ecologia » e osiamo sperare che la sua fortuna sia da ricercarsi non tanto nella sua apparenza nuova e oscura, quanto nel suo significato antico di scienza indirizzata allo studio dei rapporti dell'uomo con l'ambiente che lo circonda.

Il problema è esploso recentemente in tutta la sua drammatica evidenza per l'insorgere di alcune circostanze che hanno denunciato direttamente all'uomo la rottura di quello stato di equilibrio armonico con la natura che gli è indispensabile per la sua stessa esistenza. Gli inquinamenti dell'aria e delle acque, la scomparsa delle aree verdi, l'estinzione progressiva e sistematica di molti esemplari della flora e della fauna, hanno dimostrato che l'uomo, in specie per la sua cieca corsa al progresso tecnologico, sta riducendo paurosamente, intorno a sé, il proprio spazio vitale.

Quello che fino a qualche tempo fa era soltanto un problema scientifico, è diventato ora – e speriamo che ciò non sia avvenuto troppo tardi – un problema di cronaca nera. Sembrano tradursi in realtà le pessimistiche affermazioni di Rousseau, secondo le quali « tutti gli ulteriori progressi sono altrettanti passi, apparentemente verso la perfezione dell'uomo, ma in effetti verso la decrepitezza della specie ».

Senza dubbio ciò è reso vero e attuale da una male intesa concezione dei « passi in avanti » che l'umanità compie, necessariamente e inevitabilmente; soprattutto, però, è causato dall'allontanamento dal principio informatore per cui ogni progresso autentico, come è affermato nella *Populorum progressio*, deve significare soltanto « il passaggio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno umane a condizioni più umane ».

I fenomeni dell'industrializzazione, dell'urbanesimo, della crescita demografica e quindi di una più intensa utilizzazione dell'ambiente naturale comportano ovviamente dei rischi, ma questi sono accettabili soltanto se accuratamente calcolati, con la stessa razionalità e concretezza con cui si calcolano i tempi e le modalità dello sviluppo tecnologico.

Anche la preservazione del patrimonio ambientale è un fatto economico, oltre che umano; anzi, è tanto più economico – e quindi oggetto di valutazione di mercato – quanto più è umano. In altri termini, mentre può costituire un affare l'assoggettamento della natura, non sarà invece mai un affare la distruzione della natura.

La società, è vero, sta attraversando un processo di rapido sviluppo: i paesi diventano città, le città metropoli, e le metropoli acquistano le caratteristiche di megalopoli. Se il processo continuerà a svolgersi con l'attuale disordine, in breve tempo questi agglomerati renderanno la vita impossibile ai propri abitanti. Ma c'è di più: per questi ultimi diventerà altrettanto difficile trovare una via di fuga accettabile anche per le ore libere dal lavoro e nei periodi di ferie, se non si penserà a salvare il salvabile nelle poche zone in cui la natura ha ancora la possibilità di dire una parola distensiva alle vittime delle nevrosi cittadine.

Il fatto è, come risulta dalle cronache quotidiane di ogni parte d'Italia, che lo sviluppo cittadino ed extra-cittadino è per lo più lasciato alla libera volontà dei singoli o, per essere più precisi, alla libera volontà e all'interesse esclusivo di poche persone e, in definitiva, a danno delle masse dei lavoratori.

L'esperienza ci insegna che anche i tentativi fatti dagli enti locali per dare ordine e disciplina alla scomposta dilatazione dei centri abitati e all'indiscriminato soffocamento del verde da parte del cemento, non sempre sono giunti a una conclusione positiva, ed in ogni modo si è trattato, nella maggior parte dei casi, dell'adozione di provvedimenti relativi a settori molto ristretti e comunque incapaci di evitare la rottura di equilibri nel rapporto uomo-ambiente.

Di fronte a tutto questo, ogni giorno di più si impone una nuova presa di coscienza da parte degli organi competenti – cioè lo Stato e, per quanto loro compete, le Regioni – affinché per tutto quanto concerne i nuovi sviluppi o i risanamenti delle città, si tenga conto dei problemi umani e sociali che oggi rivestono il carattere di scottante attualità, e, del pari, si provveda a difendere, fuori dai centri urbani, quanto ancora esiste del patrimonio naturale, storico e artistico della nazione.

È attraverso questa tutela che i cittadini potranno essere posti nella condizione di godere i vantaggi di un ambiente naturale, un ambiente cioè in cui la natura possa liberamente esistere ed espandersi in tutte le sue espressioni di spontaneità. In tale ambiente la mano dell'uomo potrà intervenire solo nei limiti necessari per incrementare e non sminuire quei tesori di bellezza, di cultura, di disponibilità ospitale e rilassante.

In alcuni casi, quando si tratti di istituire una riserva naturale integrale, dove tutto debba esser lasciato alla natura per finalità specifiche, si provvederà ad una recintazione scrupolosa: si avranno, allora, i veri e propri sacrari della natura. In altri casi, i più numerosi, dovrà essere conciliata la preservazione del patrimonio naturale con la presenza viva e partecipe dell'uomo.

Giustamente, in un articolo de *La Nazione* del 15 maggio 1970, l'avvocato L. Stanghellini, ora consigliere regionale, così scriveva:

« Noi toscani, sotto questo aspetto (della conservazione dell'ambiente naturale) abbiamo da difendere un patrimonio ineguagliabile. Non perché non ci siano paesaggi più maestosi o di un tipo che più colpisca la fantasia, ma perché il paesaggio toscano è un esempio forse unico di come l'opera dell'uomo si è inserita nei secoli passati nell'ambiente naturale senza sconvolgerlo, anzi contribuendo alla sua bellezza e al suo equilibrio ».

In Italia, purtroppo, tra le varie lacune legislative vi è anche quella relativa alla legge-quadro per la istituzione dei Parchi nazionali, e perciò manca pure l'indicazione delle caratteristiche richieste per ottenerli, ma nulla impedisce che il legislatore – seguendo i concetti generali espressi da organismi internazionali e quelli indicati nei progetti di programmazione economica in corso di approvazione al Parlamento, tradotti in leggi adeguate alle attuali concrete situazioni specifiche, che respingano prese di posizione e restrizioni oggi del tutto anacronistiche – nulla impedisce che, attraverso ciò, si possa autorizzare l'istituzione di uno o più parchi nazionali, specificandone i requisiti a seconda delle diverse condizioni ambientali e delle situazioni socio-economiche.

Da taluno è stata sollevata la questione sulle caratteristiche di un territorio perché possa chiamarsi « Parco nazionale » o in altro modo, appellandosi al testo della risoluzione adottata dalla X Assemblea generale dell'Unione internazionale per la Conservazione della natura, tenuta a Nuova Delhi il 1° dicembre 1969 e che così si esprime:

A) un Parco nazionale è un territorio relativamente esteso:

1) che presenta uno o più ecosistemi, generalmente poco o niente trasformati dallo sfruttamento e dall'occupazione umana; dove le specie vegetali ed animali, le caratteristiche geomorfologiche e gli *habitat* offrono un interesse speciale del punto di vista scientifico, ricreativo ed educativo, o nei quali esistono dei paesaggi naturali di grande valore estetico;

2) nel quale la più alta autorità competente del paese ha preso delle misure per impedire o eliminare, per quanto è possibile, su tutta la superficie, questo sfruttamento o questa occupazione e per farci effettivamente rispettare le entità ecologiche, geomorfologiche ed estetiche, che hanno giustificato la creazione del Parco;

3) la cui visita è autorizzata, sotto certe condizioni, a fini ricreativi, educativi e culturali.

B) di conseguenza si chiede ai governi di non designare più col nome di « Parco nazionale »:

1) una riserva scientifica l'accesso alla quale esiga un'autorizzazione speciale (riserva naturale integrale);

2) una riserva naturale gestita da una istituzione privata o da un potere subordinato, al di fuori di ogni riconoscimento e di ogni controllo della più alta autorità competente del paese;

3) una riserva speciale stabilita ai termini della convenzione africana del 1968 (riserva faunistica, floristica, di caccia, ornitologica, geologica, forestale, etc.);

4) una zona popolata e sfruttata dove un piano regionale di assetto territoriale e di sviluppo turistico tende a creare, ritardando l'industrializzazione e l'urbanizzazione, una zona destinata più alla ricreazione del pubblico che alla conservazione degli ecosistemi (parc naturel régional, nature park, Naturpark, etc.).

I territori rispondenti a questa descrizione che siano stati chiamati « Parchi nazionali » dovrebbero vedere modificata la loro denominazione, al momento opportuno.

* * *

Oggetto della presente proposta di legge è l'istituzione del « Parco nazionale della Badia a Taona ». I proponenti ritengono che il territorio indicato possa ben avere la qualifica di « nazionale » perché l'intervento dell'uomo è limitato solo ad alcune piccole parti lungo le vie di comunicazioni e a piccoli appezzamenti a coltivazione agricola, oppure alla eliminazione di difetti inerenti al migliore sviluppo delle entità ecologiche.

In relazione ai punti stabiliti dalla risoluzione internazionale soprariportata, si può rilevare che il comprensorio proposto corrisponde in larga misura ai numeri 1 e 2 del punto *A*) e in parte è riferibile al numero 3; per quanto riguarda, invece, il punto *B*) è certo che i numeri 2, 3 e 4 non corrispondono alla proposta e solo parzialmente vi corrisponde il numero 1.

Non ci appare quindi corrispondente alla realtà delle cose quanto affermato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste nella sua risposta ad una recente interrogazione presentata dal senatore Bisori. Secondo il Ministro, proprio in forza del documento concordato a Nuova Delhi, il territorio del « Parco della Badia a Taona » non si presterebbe ad essere qualificato come « Parco nazionale ». La risposta non tiene conto che le enunciazioni generali vanno poi rapportate alla situazione concreta e, nel caso presente, non può negarsi come la qualifica proposta sia la più esatta.

Ma più che bizantine questioni di parole e di interpretazioni od astratti rigidi schematismi che bisogna evitare, il problema fondamentale è quello di cui si fa cenno all'inizio della relazione: la necessità di salvare il più possibile le attuali caratteristiche naturali, fisiche e geografiche di una determinata zona, ancora non deturpata dalle opere di sfruttamento umano.

Il Parco nazionale di Badia a Taona, oggetto di questa proposta di legge, si presenta con le caratteristiche che qui sommariamente vengono indicate.

1. – *Il territorio.*

Le province e i comuni interessati in questo territorio sono:

provincia di Pistoia: comuni di Pistoia, Montale, Sambuca e San Marcello;

provincia di Firenze: comune di Cantagallo;

provincia di Bologna: comuni di Camugnano, Castel di Casio e Granaglione.

Per maggior chiarezza si ritiene opportuno precisare le località perimetrali più note del terreno considerato, partendo dalla località Signorino, tenendo la destra e procedendo sulla fascia montana:

in comune di Pistoia, verso est: Signorino, Catigliana, Poggio dell'Orso, Monte Pratocavolo;

in comune di Montale, risalendo verso nord: Tobbiana, Monte Acuto, Poggio Alto;

in comune di Cantagallo: La Rasa, Fossato;

in comune di Camugnano: San Giorgio e Stagno;

in comune di Castel di Casio, continuando verso ovest: Massorana, Moscaccia;

in comune di Sambuca, proseguendo ancora verso nord ovest: Poggio Torraccia, Campeda;

in comune di Granaglione, ancora continuando: Borgo Capanne, Monte Acuto delle Alpi, Pianaccio, Madonna dell'Acero;

in comune di San Marcello Pistoiese, voltando verso sud: Doganaccia, Poggio Frantone, Foresta del Teso;

e rientrando in comune di Pistoia: Pontepetri, Pian di Giuliano, Signorino.

L'estensione approssimativa è di 35 mila ettari, così ripartiti, *grosso modo*, nelle tre province:

provincia di Pistoia: ettari 19.000;
provincia di Firenze: ettari 7.000;
provincia di Bologna: ettari 9.000.

Il territorio compreso nel proposto Parco di Badia a Taona ha un'altitudine media tra gli 800 e i 1200 metri, avendo il minimo nei pressi di Villa di Baggio con circa 450 metri e il massimo al Monte Corno alle Scale, con 1945 metri.

Tale zona era quasi interamente compresa in quella che veniva chiamata « Possesso dell'Eremo di Badia San Salvatore in Fontana di Taona » o anche, più brevemente, « Badia a Taona ».

La storia della Badia a Taona affonda le sue radici più remote nell'età longobarda, ed ebbe un periodo di floridezza spirituale e culturale a cui si unì – secondo i tempi – un vasto potere temporale.

Nei primi anni del Mille, lo stesso marchese Bonifacio, nonno della contessa Matilde, fece dono di terreni alla celebre Abbazia, così che esso poté signoreggiare da nord-est tutto l'arco appenninico del solenne anfiteatro pistoiese, dominato dall'imponente monte Croce, e toccava il territorio fiorentino e quello bolognese.

Intorno al 1500, attraverso eventi storici che sarebbe troppo lungo rievocare, il territorio della Badia a Taona divenne proprietà della famiglia fiorentina de' Pazzi e, successivamente e in particolar modo dopo la prima guerra mondiale, la proprietà venne divisa in tanti appezzamenti venduti in gran parte ad abitanti delle varie zone; provvidenzialmente l'intervento del demanio ha poi in gran parte riassorbito tali appezzamenti costituendo una vasta zona forestale che comprende gli interi comprensori di Acquerino, La Collina, Pian di Serra e le foreste di Orsigna e di Lizzano in Belvedere. Nella sola provincia di Pistoia il demanio forestale è di circa 11.000 ettari.

Geograficamente, quindi, la zona indicata è al centro d'Italia e per la massima parte nel cuore della Toscana, con lievi sconfinamenti nella regione emiliana, ed è fornita già di buone strade di accesso, anche se di modesta ampiezza.

I valori nativi di questa circoscrizione di territorio risiedono anche nelle sue « panoramiche » più prestigiose. Dalla Badia a Taona si ammirano i più attraenti spettacoli alpini e intorno ad essa si trovano alcune balconate dalle quali l'occhio arriva ad abbracciare ben cinque province, e in particolare modo l'ampia distesa e il meraviglioso panorama di Firenze e delle città di Prato e Pistoia.

2. – *La flora.*

Uno scrittore pistoiese che ben conosce la zona, Amerigo Bucci, così l'ha descritta nel giornale *La Nazione* del 17 febbraio 1970:

« In codesto comprensorio è tutto un succedersi spettacolare di gironi danteschi, fatti di culmini e di valli; un accavallarsi continuo di poggi e di forroni, un avvicendarsi di crinali su crinali, di groppe tonde e di brevi ripiani, un alterno variare di distese di abeti dai solenni colonnati e di dense faggete, attraverso le cui trabeazioni dei rami e gli interstizi del fogliame, le interferenze dei raggi del sole giocano alla costruzione dei rabeschi più strani e dànno barbagli che sembrano spruzzi di oro colato. Ben visibile qua e là l'opera paziente dell'azienda delle foreste demaniali, per cui il vestito di tutto questo patrimonio naturalistico, fin dove arriva l'occhio, non mostra più, ora, scuciture o strappi di sorta. Né manca, in codesta sterminata foresta di esplosiva solare bellezza, un clima eccezionalmente ideale e abbondanza di acque sempre limpide e fresche.

« Ma il turista che non ha paura e si inoltra fuor delle mulattiere, troverà quanto sperava di trovarvi: una natura, cioè dall'esclusivo sapore primigenio e selvaggio.

« Là, infatti, dove non scorgi l'opera dell'uomo, che ha infoltito una radura o diradato una fustaia troppo densa, la lussureggiante vegetazione villosa, ispida, selvatica, si è fatta in parecchie zone aggrediente e gigantesca. Ed è proprio là che tu incontri una flora da Genesi, eterogenea e scapigliata; una calca di piante – quali alte e dritte e quali cespugliose e tozze – delle più svariate es-

senze: piante che si legano, si intrecciano, si trattengono, si contestano lo spazio, forzando le une sulle altre con cieco furore nel comune anelante sopravanzarsi ».

E se, a tutto questo, vogliamo aggiungere una nota particolare, si può citare in località « Le Valli », a circa 1200 metri d'altezza, la presenza d'un faggio che gli intenditori dicono abbia più di cinquecento anni di vita e che certamente è di dimensioni eccezionali: ci vogliono sei uomini per abbracciarne il fusto che, sotto il primo palco dei rami, ha una circonferenza di ben undici metri.

3. – *La fauna.*

Come è ben comprensibile, questo ambiente naturale non è solo costituito dalla flora, ma anche dalla fauna, sia stanziale che di passo, dato che questa terra possiede un *habitat* oltremodo favorevole.

Ogni anno vi si liberano centinaia e centinaia di esemplari di selvaggina nobile stanziale, compresi – in una estensione cintata e non di grande ampiezza – dàini e caprioli, cervi e mufloni.

La istituzione del « Parco » consentirebbe la formazione di zone di assoluto rispetto, come rifugio delle razze di animali più o meno minacciate di estinzione, e insieme garantirebbe l'integrità del suolo e del paesaggio.

Dell'avifauna si potrebbe redigere una notevole classificazione delle più varie specie.

Sul Monte Croce e nello Scalocchio è stata notata la nidificazione del tordo e del falco pellegrino; nidi di colombi e di altri uccelli di specie rara sono stati trovati in Falseremo, in Bolago e scendendo verso l'Acquerino-Ponte de' Rigoli, sugli alti abeti di quelle determinate località.

Non mancano, nel comprensorio, famiglie stabili di starne e di fagiani, e numerose sono le specie indigene dei mammiferi, dai ghiri, tassi e marmotte agli scoiattoli.

Abbondano poi, in tutto il territorio considerato, le lepri e le volpi; vi si trovano lontre e martore e, in alcune chiuse riserve forestali, a scopo di esperimento e di acclimatazione – già con ottimi risultati – alcune famiglie di selvaggina allogena, come i mufloni di Sardegna, i cervi, i caprioli, ecc.

Anche il patrimonio ittico è notevolmente migliorato attraverso le ripetute semine di avannotti che annualmente vengono immessi nei vari torrenti delle foreste demaniali.

* * *

La istituzione del Parco nazionale della Badia a Taona potrebbe sodisfare alla duplice esigenza della società moderna, in questa parte della Toscana e dell'Emilia: tutelare il patrimonio naturale del nostro paese e, insieme, offrire un efficace polmone di verde, anche in considerazione dei futuri sviluppi, alle aree industrializzate di Pistoia-Prato-Firenze da un lato, e di Bologna dall'altro.

Con limitata spesa inoltre – dato l'attuale situazione geofisica della zona a cui ci si riferisce – sarebbe possibile fare di essa una maggiore attrattiva turistica, da inquadrare nel contesto totale della montagna attraverso una dislocazione di opportuni servizi e un adeguamento delle strutture.

Infine, il fatto che una porzione non indifferente del territorio oggetto della presente proposta faccia parte del comprensorio Tre Potenze-Cimone-Corno alle Scale – costituito dalle camere di commercio, dagli enti provinciali del turismo e dalle amministrazioni provinciali delle province di Pistoia, Modena e Bologna – costituisce certamente un elemento positivo, perché può facilitare il coordinamento fra i vari enti locali interessati e offrire il frutto di un lavoro culturale di indagine già svolto e sicuramente valido anche per l'attuazione del proposto « Parco ».

I pareri favorevoli a questa iniziativa, ripetutamente manifestati da associazioni nazionali come il Club alpino italiano, il Touring club italiano, l'Associazione « Italia Nostra », e le molte migliaia di firme di cittadini di ogni ceto sociale, confermano come l'iniziativa risponda in pieno alle aspettative e alle esigenze di difesa della natura e di sviluppo sociale che l'hanno promossa e sollecitata.

L'approvazione della presente proposta risponderebbe anche ai voti espressi in convegni e congressi dagli organismi internazionali del settore, come il W.W.F. (The World Wildlife Fund), e in particolare dal Comitato europeo per la salvaguardia della natura e delle risorse naturali, emanazione del Consiglio d'Europa: lo stesso comitato che ha proclamato il 1970 quale « Anno europeo della conservazione della natura », non certo per vana enunciazione, ma per invitare i poteri politici a precise e concrete scelte decisionali.

* * *

Gli scopi fondamentali della presente proposta di legge sono indicati nell'articolo 1, mentre con gli articoli 2, 6 e 7 si fissano i ter-

mini e le modalità attraverso cui si intendono evitare le speculazioni immobiliari e si prendono in considerazione le attività turistiche delle località limitrofe e si pone l'accento sugli scopi sociali ed educativi che si possono perseguire, determinando ciò che è consentito e ciò che è vietato fare.

L'articolo 5 specifica i diversi tipi di riserva per il coordinamento e la tutela dei valori naturali.

I confini sono stati determinati tenendo conto delle caratteristiche geofisiche dei territori in essi compresi, in modo anche da consentire facili rapporti con i centri abitati che circondano il Parco e rispondere così alle finalità della istituzione.

Con l'articolo 3 si istituisce l'ente autonomo di diritto pubblico del Parco della Badia a Taona, come forma più moderna e più agile di gestione, ferma restando l'alta vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

La presenza dei rappresentanti dei ministeri, degli enti locali – comprese le regioni di Toscana ed Emilia-Romagna –, di esponenti della scienza e della cultura, oltre che di associazioni aventi tra gli scopi la tutela della natura, sia nel consiglio direttivo che nei comitati esecutivi di cui all'articolo 9, assicura il carattere nazionale dell'ente autonomo e la superiore tutela degli scopi per i quali è istituito.

Con l'articolo 8 si tende a facilitare i rapporti tra l'ente autonomo e gli enti locali interessati.

Gli articoli 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 dettano norme relative alla istituzione, organizzazione e gestione dell'ente autonomo.

Con l'articolo 14 si determinano le punizioni per le infrazioni ai divieti; con l'articolo 15 si dichiara la pubblica utilità dei terreni compresi entro i confini del Parco e, in conseguenza di tali limiti, si provvede ad esonerarli da imposte e tasse (articolo 16).

L'articolo 17 pone sotto la competenza dell'ente autonomo i terreni dipendenti dalle varie amministrazioni statali e locali.

L'articolo 18 dispone il piano finanziario tanto per l'amministrazione ordinaria che per le spese straordinarie relative agli eventuali espropri, in modo da provvedere adeguatamente alle necessità del Parco.

L'articolo 19 vuol favorire la partecipazione di enti pubblici e privati alla miglior gestione dell'Ente attraverso lasciti e donazioni.

L'articolo 20, in considerazione dei fini pubblici dell'ente autonomo, dispone l'esenzione del medesimo da ogni imposta e tassa dello Stato e degli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di conservare e tutelare la fauna e la flora, di preservare e tutelare le caratteristiche naturali e paesistiche nonché la bellezza del paesaggio tipico dell'appennino tosco-emiliano;

allo scopo di consentire a tutti la partecipazione al godimento fisico e spirituale della natura rendendo ad uso pubblico un vasto territorio di eccezionale interesse estetico e naturale;

sono dichiarati « Parco nazionale della Badia a Taona » i territori compresi nei confini indicati nella carta annessa alla presente legge.

ART. 2.

Entro i confini del Parco è vietato:

a) eseguire opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere ed aprire nuove strade carrozzabili, ad eccezione di quanto strettamente necessario al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 1 e secondo le modalità stabilite negli articoli successivi;

b) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, raccoglierne o distruggerne le uova, introdursi con cani, armi ed attrezzature per la pesca di qualsiasi genere, salvo quanto stabilito dall'articolo 7;

c) raccogliere o danneggiare le specie vegetali, eseguire tagli di piante, fatta eccezione per le zone destinate a colture agricole;

d) aprire o coltivare cave o miniere;

e) introdurre specie animali e vegetali non autorizzate;

f) accendere fuochi all'aperto;

g) abbandonare nelle acque o sul terreno oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;

h) produrre disturbo con suoni o rumori;

i) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria.

Le limitazioni alla circolazione del pubblico nel parco – al di fuori delle vie di comunicazione – possono essere poste solo per la tutela del parco medesimo in relazione ai fini di cui all'articolo 1.

ART. 3.

È istituito un ente autonomo di diritto pubblico, così denominato: « Ente autonomo del parco nazionale della Badia a Taona » con

sede nella provincia di Pistoia. Tale ente è amministrato da un consiglio direttivo nominato con decreto del Presidente della Repubblica e posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, così costituito:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con specifica competenza in campo forestale;

b) un rappresentante del Ministero del turismo;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione con specifica competenza in campo educativo e di difesa del paesaggio;

d) un rappresentante dell'ente regione Toscana;

e) un rappresentante dell'ente regione Emilia-Romagna;

f) un rappresentante delle amministrazioni provinciali di Pistoia, Firenze e Bologna;

g) un rappresentante per ciascuno dei comuni il cui territorio, anche in parte, sia compreso nel « parco nazionale »;

h) un rappresentante del comprensorio « Cimone-Tre Potenze-Corno alle Scale »;

i) uno zoologo, un botanico, un geologo, uno studioso di archeologia o di storia dell'arte e un letterato o un artista di chiara fama designati dall'accademia dei Lincei;

l) un rappresentante della commissione per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante designato dalle associazioni locali aventi finalità naturalistiche per la protezione della natura, della flora e della fauna;

n) un rappresentante della associazione « Italia Nostra »;

o) un rappresentante del Club alpino italiano;

p) un rappresentante del Touring club italiano.

ART. 4.

Il consiglio direttivo dell'ente Parco prepara, entro 12 mesi dal suo insediamento, un piano del territorio per la realizzazione dei fini del parco, nonché il relativo regolamento, da emanarsi entrambi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

Costituiscono materia del piano del territorio del parco e di regolamento la ubicazio-

ne delle zone a diversa destinazione, così distinte:

a) zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato in senso assoluto, nella sua integrità;

b) zone di riserva generale, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In queste zone può essere consentito utilizzare il terreno per foreste, coltivazioni agricole o pascolo e l'ente Parco può eventualmente costruire strade d'accesso o eseguire opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali;

c) zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie, e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) zone controllate, nelle quali la disciplina urbanistica non deve essere in contrasto con i fini istitutivi del parco.

Il piano del territorio del parco vale come piano territoriale comprensoriale; le sue prescrizioni sono di diretta immediata applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per i privati.

Tutte le competenze attribuite ai comuni della legislazione urbanistica nelle zone di riserva integrale, di riserva generale e di protezione sono dovute all'ente Parco; nelle zone controllate sono esercitate di concerto con l'ente stesso.

ART. 6.

Nell'ambito del piano e del regolamento si provvederà alle seguenti attrezzature e attività:

1) il centro-sede dell'amministrazione dell'ente Parco;

2) le recinsioni e le altre eventuali attrezzature per la protezione e conservazione della fauna;

3) le attrezzature scientifiche, educative e sportive da installarsi nel territorio del Parco;

4) le strade, i sentieri e gli itinerari obbligati per il pubblico;

5) le zone di parcheggio e di sosta per gli automezzi, eventualmente ammessi al Parco;

6) i punti da destinarsi a campeggio e alle attrezzature ricettive e di ristoro ad uso dei visitatori;

7) le norme relative all'accesso e alla sosta del pubblico e degli automezzi in modo

da attuare la migliore protezione della flora, della fauna e dell'ambiente naturale e il rapido avvicendamento dei visitatori nelle foresterie e nei campeggi;

8) il pagamento di eventuali diritti di ingresso nelle zone specificatamente determinate;

9) le modalità per l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente.

ART. 7.

Tutti gli impianti entro il territorio del Parco contemplati dall'articolo 5 devono essere sistemati nei fabbricati (fattorie, casali, case coloniche, ecc.) attualmente esistenti nel comprensorio del Parco. Ove lo richiedano gli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei vincoli di zona, potranno essere progettate, in via del tutto eccezionale, nuove costruzioni, che dovranno uniformarsi al criterio di impiegare materiali in armonia al carattere naturale dell'ambiente, curando che esse si mimetizzino con la vegetazione o restino nascoste alla visuale di insieme, senza turbare l'aspetto dei luoghi.

Nel Parco le eventuali nuove strade accessibili ai mezzi meccanici devono permettere soltanto la parziale penetrazione nel territorio, in modo che restino salvaguardate tutte quelle zone che rivestano interesse silvestre o naturale.

A tale scopo verranno istituiti dei punti fissi di parcheggio, nascosti alla visuale di insieme.

Per la circolazione del pubblico nella zona del Parco verranno tracciati sentieri accessibili ai pedoni o alle cavalcature, allo scopo di salvaguardare le condizioni ambientali e la tranquillità necessaria al libero sviluppo e alla riproduzione della fauna locale.

Ogni deroga ai limiti di cui agli articoli 5 e 6 sarà ammessa alla sola condizione che essa venga approvata dal consiglio direttivo dell'ente, dai Ministeri dell'agricoltura, della pubblica istruzione e del turismo, e delle giunte regionali della Toscana e della Emilia-Romagna.

ART. 8.

Ogni comune, provincia e regione indicati nell'articolo 3, potrà proporre all'ente autonomo le modifiche urbanistiche e viarie, e le nuove costruzioni che riterrà opportuno vengano effettuate anche da terzi nel territorio compreso nel Parco medesimo, con ec-

cezione di quello facente parte della zona di riserva integrale.

L'amministrazione dell'ente è obbligata ad emanare il proprio giudizio entro sessanta giorni da quello in cui ha ricevuto la richiesta.

Contro la decisione dell'ente autonomo è ammesso ricorso al Consiglio di Stato.

ART. 9.

Il presidente dell'ente è nominato dal consiglio direttivo di cui all'articolo 3 nella prima adunanza, ed ha la legale rappresentanza dell'ente stesso.

Inoltre, il consiglio direttivo dovrà costituire nel proprio seno un comitato esecutivo formato – oltre al presidente di cui al precedente comma – da altri sei membri.

Tali membri saranno designati uno per ciascuno dagli enti o gruppi di enti di cui all'articolo 3 e cioè:

I) ministeri (lettere *a*, *b*, *c*);
II) enti regionali (lettere *d*, *e*);
III) enti comunali e provinciali (lettere *f*, *g*);
IV) comprensorio « Cimone-Tre Potenze-Corno alle Scale » (lettera *h*);
V) esperti (lettere *i*, *l*);
VI) rappresentanti di associazioni (lettere *m*, *n*, *o*, *p*).

Fra questi membri il consiglio direttivo elegge un vicepresidente e un segretario.

I membri del consiglio e del comitato esecutivo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 10.

L'amministrazione dell'ente autonomo è sottoposta al controllo di un collegio di sindaci revisori composto di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dell'agricoltura, che lo presiede, uno dal Ministro del tesoro e uno dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 11.

Il consiglio direttivo nomina con una maggioranza di due terzi dei suoi membri il direttore del parco.

Il direttore del parco assiste alle riunioni del consiglio direttivo e del comitato esecutivo, ma non ha diritto a voto.

La direzione ha sede nel parco nazionale.

ART. 12.

In relazione all'incremento della selvaggina stanziale, l'ente parco può autorizzare l'abbattimento di un determinato numero di capi secondo le modalità stabilite dall'ente stesso. Nella concessione dei permessi di caccia e pesca deve darsi la precedenza ai residenti nei comuni nel cui territorio ricade il parco.

ART. 13.

Entro il territorio del Parco, attività e diritti sono regolati secondo le norme della presente legge, in funzione dei fini generali indicati nell'articolo 1.

ART. 14.

Le infrazioni ai divieti di cui all'articolo 2 verranno punite come segue:

a) quanto alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), con l'arresto fino a quattro mesi e l'ammenda da lire diecimila a lire duecentomila, nonché con la confisca a favore del Parco delle armi, delle munizioni, dei cani, dei mezzi e degli strumenti, nonché dell'eventuale prodotto della pesca e della caccia;

b) quanto alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), con l'arresto fino a venti giorni o con l'ammenda da lire cinquemila a lire centomila.

Chiunque abbia eseguito nel territorio del Parco opere o manufatti non autorizzati dall'ente, anche a carattere temporaneo – escluso quanto è di stretta pertinenza per l'ordinario lavoro dei terreni agricoli –, è tenuto a proprie spese alla loro demolizione e alla riduzione in pristino stato della località manomessa, nonché al risarcimento dell'eventuale maggior danno arrecato. Se il trasgressore non ottempera alla demolizione ed alla riduzione in pristino, la direzione del Parco provvederà d'ufficio, addebitandogli tutte le spese oltre una ammenda di lire cinquantamila.

ART. 15.

Ai fini della presente legge tutti i terreni compresi entro i confini del parco sono dichiarati di pubblica utilità.

Per gli eventuali espropri saranno seguite la procedura e i criteri di indennità stabiliti dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 16.

I terreni compresi nel Parco sono esentati dalle imposte e tasse sui redditi e sul capitale presenti e future. Le eventuali limitazioni allo stato attuale delle culture agrarie e forestali potranno essere oggetto di indennizzi fissati di volta in volta dall'ente Parco in accordo con i proprietari.

ART. 17.

I terreni e le altre proprietà del Demanio dello Stato o degli enti locali, compresi gli enti regione, nell'ambito del Parco si considerano concessi in perpetuo, per la cifra simbolica di una lira, all'ente Parco, che potrà utilizzarli soltanto secondo i fini dichiarati nell'articolo 1 della presente legge.

ART. 18.

Per le spese ordinarie relative all'applicazione della presente legge è autorizzato uno stanziamento di lire trecento milioni annui, da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dal primo esercizio successivo all'approvazione della presente legge.

Per le spese relative all'esproprio e al pagamento dei canoni di affitto dei terreni, di eventuali indennizzi, nonché per spese di impianto, è autorizzato uno stanziamento annuo di trecento milioni a partire dal primo esercizio successivo alla promulgazione della presente legge.

L'ente Parco è autorizzato a capitalizzare con un mutuo fondiario presso un istituto di credito specializzato, in tutto o in parte le rate annuali dello stanziamento straordinario allo scopo di espropriare, con provvedimento di urgenza, le zone più interessanti del Parco e di provvedere alle spese di primo impianto.

ART. 19.

Oltre allo stanziamento ordinario di cui all'articolo 18, costituiscono fondo dell'ente autonomo Parco i proventi derivanti da contributi di enti pubblici o di privati, donazioni e lasciti, redditi di beni del patrimonio ed eventuali diritti di ingresso e di sosta.

ART. 20.

L'ente autonomo « Parco della Badia a Taona » è esente da ogni imposta o tassa riguardante i suoi beni e redditi. Sono pure esenti da imposte e tasse tutti gli atti che riguardano trasferimenti di proprietà, donazioni e lasciti a favore dell'ente medesimo.